SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 335)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1976

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI SENATORI. — 1 — Le norme concernenti la tassazione dei redditi dei coniugi, sia secondo il sistema impositivo antecedente alla riforma tributaria sia in base alla legislazione emanata in attuazione di questa, hanno, come è noto, formato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 15 luglio 1976. Con tale sentenza sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le norme del testo unico 29 gennaio 1958, numero 645, e dei decreti presidenziali 29 settembre 1973, n. 597 e 600, nelle parti in cui prevedevano, ai fini dell'imposta complementare e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il cumulo dei redditi dei coniugi e l'imputazione del reddito complessivo al marito, quale unico soggetto passivo d'imposta, ponendo a carico del medesimo gli obblighi ed oneri conseguenti.

Sono rimaste invece fuori dalle statuizioni della Corte — e ciò è espressamente enunciato nella parte motiva della sentenza — le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le quali, con effetto dal 1° gennaio 1975, hanno disciplinato l'imposizione sui redditi dei coniugi secondo nuovi criteri. La pronuncia della Corte ha pertanto prodotto i suoi effetti immediati e diretti unicamente nei confronti di norme legislative che ormai non potevano trovare applicazione oltre l'ambito dei rapporti giuridici già sorti e non ancora interamente esauriti. Sul piano strettamente giuridico è conseguentemente soltanto in relazione a tali rapporti che è sorta la necessi-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tà di un sollecito intervento legislativo che consentisse la loro definizione attraverso norme immuni dai vizi di costituzionalità riscontrati nella disciplina in base alla quale essi erano sorti. Questa esigenza è stata soddisfatta dalla legge recentemente approvata dal Parlamento ad iniziativa del Governo e già entrata in vigore (legge 12 novembre 1976, n. 751).

Nella relazione illustrativa del relativo disegno di legge (Atto Camera n. 488) venne tuttavia rilevato che la reale portata della sentenza della Corte costituzionale andava al di là dei circoscritti limiti sopra indicati, poichè essa conteneva l'affermazione di princìpi in base ai quali poteva fondatamente dubitarsi della legittimità costituzionale anche della nuova regolamentazione della tassazione dei redditi dei coniugi dettata dalla citata legge n. 576 del 2 dicembre 1975. In quella sede fu perciò preso impegno di procedere ad una revisione della nuova normativa, ancorchè non direttamente investita dalla decisione della Corte costituzionale, nella convinzione che soltanto allontanando dal regime tributario dei redditi familiari ogni sospetto di incostituzionalità si possa assicurare quella certezza del diritto e quella stabilità di rapporti giuridici che sono condizioni indeclinabili per garantire la consapevole adesione di tutti i contribuenti al nuovo sistema tributario e per rendere sicura ed efficace l'azione dell'Amministrazione finanziaria nell'applicazione di esso.

Che a questi fini sussista la necessità di modificare sostanzialmente i criteri di tassazione dei redditi dei coniugi non può, invero, essere ragionevolmente posto in dubbio. Sebbene la legge 2 dicembre 1975, n. 576, si sia, in molti e significativi aspetti, ispirata ai medesimi princìpi successivamente sanciti dalla Corte costituzionale, essa risulta tuttavia in contrasto con le enunciazioni da questa fatte su una questione fondamentale e determinante: quella della cumulabilità dei redditi dei coniugi, risolta positivamente anche dalla detta legge e giudicata invece dalla Corte costituzionale non compatibile con i precetti della Costituzione. Emerge, infatti, da una attenta lettura della sentenza che il cumulo dei redditi dei coniugi, rendendo più oneroso il prelievo tributario su tali redditi per effetto della progressività delle aliquote dell'imposta, determina una disparità di trattamento a danno dei contribuenti uniti in matrimonio, non adeguatamente e razionalmente giustificata da posizioni soggettive o situazioni oggettive diverse o suscettibili d'essere ritenute tali. I coniugi come contribuenti si trovano nelle medesime condizioni di tutti i cittadini, ai quali è assicurata pari dignità sociale e piena uguaglianza di fronte alla legge, e come tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro personale capacità contributiva. Nè è dimostrato o dimostrabile che in ogni caso la convivenza dei coniugi, pur potendo influire sulla capacità contributiva di ciascuno di essi, determini in ogni caso un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati. E tutto ciò senza considerare la disparità che il cumulo dei redditi dei coniugi crea a danno di costoro in relazione al trattamento fiscale stabilito per i conviventi non uniti in matrimonio, quando questi sono assoggettati separatamente all'imposta, pur beneficiando degli eventuali vantaggi connessi o conseguenti alla vita in comune. Sotto questo profilo una scelta legislativa come quella del cumulo dei redditi ai fini dell'applicazione dell'imposta, anche a non volerla ritenere in contrasto con gli interessi tutelati dall'articolo 31 della Costituzione, non può certo dirsi dettata in favore della famiglia legittima.

Conclusivamente la Corte ha pertanto esplicitamente affermato che il cumulo dei redditi dei coniugi agli effetti dell'imposizione personale viola gli articoli 3, 29 e 53 della Costituzione. Soffermandosi inoltre su alcuni aspetti o profili della disciplina dell'IRPEF, ha osservato che con la riforma tributaria si è voluto razionalmente semplificare il precedente sistema dell'imposizione diretta assoggettando « il reddito della persona fisica ad una sola imposta sulla base dei princìpi della personalità e della progressività in modo tale che tutti potessero concorrere alle spese pubbliche secondo la propria effettiva capacità contributiva ». Rilevando, infine, che la disciplina legislativa presa in esame non risultava rispettosa della Costituzione, la

Corte ha ritenuto di « ribadire l'esigenza che i princìpi della personalità e della progressività dell'imposta siano esattamente applicati; che la soggettività passiva dell'imposta sia riconosciuta ad ogni persona fisica con riguardo alla sua capacità contributiva; che al concreto atteggiarsi di questa si ponga mente in sede d'accertamento ed in funzione del debito e della responsabilità di imposta; e che la materia trovi adeguata disciplina in norme per le quali il possesso dei redditi si sostanzi nella libera disponibilità di essi ».

2 — Alla illustrata esigenza di rivedere la disciplina legislativa vigente sulla tassazione dei redditi dei coniugi in modo da adeguarla alle indicazioni della Corte costituzionale il Governo, mantenendo fede all'impegno assunto, provvede con l'unito disegno di legge, che sottopone all'esame del Parlamento, con la consapevolezza del prezioso contributo che un approfondito dibattito parlamentare potrà fornire alla soluzione dei molti problemi che la delicata e complessa materia da regolare presenta, ma anche con il conforto del recente consenso sulla precedente iniziativa legislativa, conclusasi nella ricordata legge n. 751 del 12 novembre ultimo scorso (la cui approvazione ha a questo fine atteso) nel cui solco si muove l'attuale disegno di legge.

La soluzione che si propone si richiama, infatti, alla scelta di fondo operata con la suddetta legge per la disciplina dei rapporti non ancora esauriti relativi agli anni 1974 e precedenti, e si basa sul principio della completa autonomia tributaria dei coniugi, sia nella fase dell'accertamento sia in quella della riscossione del tributo personale, che viene ad essere commisurata al reddito complessivo di ciascuno, con conseguente costituzione di distinti rapporti tributari di cui ogni coniuge è esclusivo titolare.

Non si è ritenuto peraltro possibile e opportuno realizzare l'auspicio espresso dalla Corte costituzionale di offrire ai coniugi, pur in un sistema ordinato sulla tassazione separata dei rispettivi redditi, « la facoltà di optare per un differente sistema di tassazione (espresso in un solo senso o articolato in più modi) che agevoli la formazione della famiglia e conservi la posizione della donna casalinga e lavoratrice ».

L'auspicio della Corte fa evidentemente riferimento a sistemi di tassazione personale, quali quello del quoziente familiare, dello *splitting* e del cumulo facoltativo, accolti in alcune legislazioni straniere. Pur non disconoscendosi che tali sistemi possano in determinate situazioni costituire strumenti più adeguati alla tassazione dei redditi familiari, all'adozione di essi ostano molteplici e consistenti considerazioni. Trattasi di sistemi notevolmente complessi che postulano valutazioni e scelte alternative non sempre facili ed anche una modulistica assai differenziata. L'introduzione di essi nell'attuale delicato momento di ancora iniziale avvio della riforma tributaria, caratterizzato da una non completa informazione tributaria dei cittadini e da condizioni di operatività dell'Amministrazione finanziaria non del tutto adeguate, finirebbe con il creare una intollerabile situazione di incertezza e di ingovernabilità del tributo, con gravi e negative ripercussioni nell'ormai consolidato sistema di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro subordinato, che esonera larga parte di contribuenti da adempimenti ed oneri connessi con l'obbligo della dichiarazione dei redditi. Per non compromettere irreparabilmente il gettito del tributo, con preoccupante pregiudizio per il già difficile equilibrio del bilancio dello Stato, occorrerebbe inoltre accompagnare l'adozione di tali sistemi con una sensibile elevazione delle aliquote soprattutto per le fasce medie di redditi nelle quali si colloca la maggior parte della materia imponibile, il che si risolverebbe per la generalità dei contribuenti in maggiori aggravi piuttosto che in vantaggi.

Non si è tuttavia trascurato di tenere conto, per quanto possibile, delle esigenze manifestate dalla Corte costituzionale, avendo particolare riguardo a quei nuclei familiari — quasi sempre di più modeste condizioni economiche — nei quali è soltanto uno dei coniugi (per lo più il marito) il possessore di redditi, spesso soltanto di lavoro dipendente, mentre l'altro coniuge è a suo carico. A questo scopo si è provveduto a raddoppiare da 36.000 a 72.000 lire la detrazione per il co-

niuge a carico. Un lavoratore dipendente con moglie e due figli a carico potrà quindi godere di una detrazione complessiva d'imposta di lire 240.000 (36.000 per quota esente, 72.000 per il coniuge a carico, 30.000 per i figli, 84.000 per spese di produzione del reddito e 18.000 per forfettizzazione degli oneri deducibili). Ciò varrà ad esonerare da ogni prelievo fiscale redditi fino a lire 2.400.000 annue, e renderà meno oneroso il prelievo su quelli di maggiore importo.

La revisione dei criteri di tassazione dei redditi dei coniugi non poteva prescindere anche da un riesame della posizione tributaria dei figli. Modificandosi l'impostazione sullo specifico punto adottata nel decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597, e mantenuta anche nella legge 2 dicembre 1975, n. 576, è stata estesa la soggettività passiva del tributo personale anche ai figli minori conviventi per i redditi che restano nella loro sfera patrimoniale, in quanto derivanti da beni e attività sottratti all'usufrutto legale dei genitori. La disposizione della lettera *b)* dell'articolo 4 del decreto presidenziale n. 597 (modificata dall'articolo 1 della legge n. 576 che ne ha stabilito l'imputazione ad entrambi i genitori), secondo cui tali redditi erano imputabili al padre o all'unico genitore esistente, non ha invero formato oggetto del giudizio di costituzionalità della Corte. Tuttavia, tenuto conto delle enunciazioni fatte dalla Corte medesima in ordine al principio costituzionale della capacità contributiva che va riferita alle singole persone fisiche con riguardo esclusivo ai redditi da esse posseduti, si è ritenuto necessario e coerente alla proposta ristrutturazione del tributo personale eliminare anche detta fattispecie marginale di cumulo. Nell'ambito della famiglia ciascun competente (marito, moglie e figli) sarà quindi soggetto passivo dell'imposta personale relativamente ai redditi di sua pertinenza, con assoluta distinzione ed autonomia delle relative obbligazioni tributarie.

3 — Il disegno di legge non si limita a dare un definitivo assetto al regime tributario dei redditi familiari, ma stabilisce anche i criteri per la separata riliquidazione dell'imposta sui redditi complessivi posseduti nell'anno 1975 dei coniugi che, se di ammontare superiore a lire sette milioni, in base alle disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono stati sottoposti a tassazione cumulativa. Benchè tali disposizioni non siano state investite dalla pronuncia di incostituzionalità — come si è sopra accennato — è parso tuttavia doveroso attuare, anche per i predetti redditi, un regime di tassazione separata, stabilendosi apposite norme per poter procedere alla riliquidazione dell'imposta dovuta da ciascun coniuge sui redditi propri, anche da parte di quelli che, ottemperando alla legge, hanno assolto il loro debito attraverso il pagamento del tributo con il sistema dell'autotassazione e del versamento in tesoreria dello Stato. Si è così evitato il pericolo di determinare nei confronti di tali contribuenti, dimostratisi solleciti nel prestare ossequio alla legge, una situazione di ingiusta sperequazione. Un'eventuale declaratoria di incostituzionalità anche delle disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 576, avrebbe infatti rischiato di favorire soltanto quei contribuenti che, non avendo adempiuto al versamento diretto, attendono di pagare l'imposta in base a ruolo, e nei confronti dei quali i relativi rapporti tributari non potrebbero, quindi, in ogni caso considerarsi esauriti.

La diversa posizione di fronte alla sentenza della Corte costituzionale delle norme del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597, sulle quali si è basata la tassazione cumulativa dei redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti, e di quelle della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che hanno regolato la tassazione cumulativa per l'anno 1975, dà ragione della mancata previsione delle norme concernenti la riliquidazione dell'imposta cumulativa dell'anno 1975 nella legge 12 novembre 1976, n. 751. Tali norme potevano avere più congrua collocazione, non essendo strettamente dipendenti dalla pronuncia di incostituzionalità, soltanto nel presente disegno di legge nel quale, pur sotto la spinta dei princìpi affermati dalla Corte, viene in via generale e permanente modificata la struttura dell'imposta personale, con totale abbandono del sistema di cumulo dei redditi familiari quale attualmente risulta dalle disposizioni della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

In linea peraltro con la ridefinita disciplina permanente di tassazione separata dei redditi dei coniugi, anche per il 1975 si propone la medesima soluzione adottata per il 1974 con la citata legge n. 751.

La procedura di riliquidazione risulterà tuttavia più spedita di quella prevista per le tassazioni cumulative dell'anno 1974 e sarà effettuata ad esclusiva cura degli uffici, senza che vi sia bisogno di alcuna iniziativa da parte dei contribuenti interessati. Tale più spedita procedura, che porta alla separata commisurazione dell'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge con notificazione ad ognuno di essi di distinte cartelle esattoriali evidenzianti, tenuto conto dei versamenti eseguiti con il sistema dell'autotassazione, i rispettivi debiti o crediti nei confronti del fisco, si è resa possibile a seguito della diversa impostazione, rispetto a quella relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974, del frontespizio della scheda di dichiarazione mod. 740 per l'anno 1975 che ha consentito di acquisire negli archivi magnetici dei centri elettrocontabili del Consorzio nazionale fra gli esattori le generalità complete di entrambi i coniugi ed i relativi dati reddituali e ciò conferma ancora una volta la funzionalità delle scelte che, in via legislativa ed amministrativa, sono state fatte nel 1975 in sede di ridefinizione dei programmi dell'anagrafe tributaria.

4 — Meritano un cenno a parte, prima che si dia un'illustrazione analitica delle disposizioni del disegno di legge, le ripercussioni della nuova disciplina sul gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La questione ha una rilevanza generale, in relazione al carattere ordinario e permanente del regime che si intende introdurre; ma non se ne possono tacere i riflessi specifici sulle entrate dell'esercizio 1977, che rappresentano un punto di particolarissimo rilievo ai fini della manovra straordinaria di politica economica in corso di attuazione.

Per quanto riguarda il 1977, il capitolo 1023 della Tabella I allegata al bilancio di previsione dello Stato (imposta sul reddito delle persone fisiche, riscossa nelle varie forme) risulterà influenzato dall'effetto combinato di due variazioni in diminuzione e di una in aumento. Agiscono in diminuzione della previsione di bilancio il venir meno dell'effetto di cumulo nelle dichiarazioni dei redditi, con una perdita intorno ai 150 miliardi (la perdita risulta contenuta per il contemporaneo venir meno della speciale detrazione prevista dalla legge n. 576 ad attenuazione appunto dell'effetto di cumulo) e la cifra maggiore riconosciuta quale deduzione per la moglie a carico, per un ammontare stimato intorno ai 350 miliardi. La minore entrata assomma dunque a 500 miliardi. Agisce in aumento, consentendo un parziale recupero della perdita di entrata, la limitazione della deducibilità degli interessi passivi e dei premi per le assicurazioni sulla vita disposta dall'articolo 5: ciò dovrebbe comportare un recupero di circa 100 miliardi. Il risultato complessivo comporta pertanto una perdita di gettito per il 1977 valutabile in 400 miliardi.

Conviene precisare che la riliquidazione, prevista nell'articolo 13 e seguenti del disegno di legge, dell'imposta relativa ai redditi dei coniugi per il periodo di imposta 1975, che se di ammontare complessivo superiore a 7 milioni sono stati assoggettati a tassazione cumulativa, non influirà sulle entrate del 1977. Le somme a credito dei contribuenti che risulteranno, nella maggior parte dei casi, da tale riliquidazione, saranno detratte dall'imposta dovuta per l'anno 1977 sulla base della dichiarazione da presentarsi nel 1978 ed eventualmente rimborsate ove non esistesse capienza.

La previsione di un minor gettito per il 1977 dell'ordine, come s'è detto, di 400 miliardi, non induce a introdurre una specifica compensazione in termini di maggiore entrata. Si ha infatti fondata ragione di ritenere che l'evoluzione del gettito del capitolo 1023 sarà tale da produrre nel 1977 entrate aggiuntive sufficienti a coprire la perdita.

5. — La nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che troverà applicazione dai redditi del corrente anno 1976 e secondo la quale dovrà essere compilata la dichiarazione da presentarsi nel prossimo anno, è formulata negli articoli da 1 a 12

del disegno di legge. Per rendere di più agevole comprensione le variazioni introdotte nell'attuale normativa del tributo personale, nella definizione legislativa delle innovazioni apportate si è seguìto il criterio di inserire le nuove norme nella struttura dei decreti presidenziali 29 settembre 1973, numeri 597, 600 e 601, modificandone e sostituendone con nuovo testo gli articoli interessati alle innovazioni predette, previa abrogazione, disposta con l'articolo 1, delle disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante la vigente disciplina del cumulo.

Con l'articolo 2 del disegno di legge vengono soppresse, nell'articolo 2, primo comma, del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597, concernente i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole « ad eccezione di quelle (persone fisiche) i cui redditi sono imputabili ad altri ai sensi dell'articolo 4 », per effetto delle quali ed in dipendenza del regime di cumulo la legittimazione passiva ai fini dell'imposta predetta era esclusa per la moglie non legalmente ed effettivamente separata e per i figli minori conviventi, i cui redditi venivano imputati al rispettivo marito e padre. In base al testo di legge così emendato la soggettività passiva del tributo è attribuita a tutte indistintamente le persone fisiche per i redditi di loro pertinenza, attuandosi in tal modo il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui anche nell'ambito della famiglia legittima l'imposta personale deve essere applicata separatamente nei confronti di ciascun componente commisurandola alla capacità contributiva di ognuno, manifestata dal reddito complessivo netto rispettivamente posseduto.

Con l'articolo 3 del disegno di legge viene riformulato il primo comma dell'articolo 3 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597, concernente la base imponibile del tributo personale, eliminando dall'originario testo il riferimento ai redditi che al soggetto passivo venivano imputati per effetto della norma di cumulo, ora soppressa, contenuta nel successivo articolo 4 dello stesso decreto. Nel testo riformulato tale riferimento è stato limitato solamente ai « redditi altrui dei quali egli (il soggetto passivo) ha la libera disponibilità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti ». La norma non integra una previsione di cumulo, inteso nel senso tecnico-fiscale oggetto della sentenza della Corte costituzionale, ma ha per presupposto alcune fattispecie, peraltro marginali, in cui il soggetto, pur non avendone la titolarità giuridica, ha in concreto il possesso di redditi relativi a beni ed attività altrui (si pensi, ad esempio, ai redditi dei beni in corso di usucapione e dei beni dell'assente). La previsione, già contenuta nella lettera *c*) dell'articolo 4 del decreto presidenziale n. 597 e soppressa dall'articolo 27, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che ha abrogato interamente il predetto articolo 4, viene ora ripristinata per esigenze di compiutezza del dettato legislativo, pur avendo per oggetto situazioni di non frequente incidenza, oltre che per una più precisa rispondenza alle indicazioni della Corte costituzionale.

Con l'articolo 4 del disegno di legge, viene inserito, al posto del soppresso articolo 4 del decreto presidenziale n. 597, un nuovo articolo 4 concernente l'attribuzione ai coniugi dei redditi dei beni dei figli minori soggetti ad usufrutto legale e dei redditi dei beni oggetto della comunione legale e del fondo patrimoniale, secondo le disposizioni della riforma del diritto di famiglia attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151.

Per quanto riguarda i redditi dei beni oggetto della comunione legale ai sensi del nuovo articolo 177 del codice civile, è stabilito (lettera *a*) che tali redditi siano imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Ovviamente tale criterio di imputazione in ragione del 50 per cento può risultare variato a seguito delle eventuali modifiche convenzionali apportate dai coniugi al regime della comunione legale, ai sensi dell'articolo 210 dello stesso codice civile, nel testo introdotto dall'anzidetta legge di riforma n. 151.

Anche i redditi dei beni destinati alla costituzione del fondo patrimoniale, previsto dal nuovo articolo 167 del codice civile, sono imputati in parti eguali a ciascuno dei coniu-

gi (lettera *b*), con l'ovvia eccezione della imputazione ad uno solo di essi quando l'altro sia deceduto o quando l'amministrazione del fondo sia stata esclusivamente attribuita ad un sol coniuge.

Secondo il nuovo testo dell'articolo 324 del codice civile, i genitori esercenti la potestà sui figli hanno in comune l'usufrutto dei beni dei figli medesimi, con esclusione di quelli elencati nel terzo comma dell'articolo stesso. Anche per questa ipotesi è disposto (lettera *c*) che i redditi di tali beni vengano imputati per metà a ciascuno dei coniugi. Naturalmente nel caso in cui vi sia un solo genitore o l'usufrutto legale spetti a un solo genitore, i redditi sono imputati ad esso per l'intero ammontare.

Le disposizioni dell'articolo 4 passate sopra in rassegna non configurano una nuova previsione di cumulo ma costituiscono, in funzione esplicativa, una semplice proiezione fiscale delle nuove norme civilistiche che regolano gli anzidetti istituti della comunione legale tra coniugi, del fondo patrimoniale e dell'usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori. In conformità alla suddetta norma si stabilisce che i relativi redditi sono imputati ai singoli coniugi e genitori ai quali secondo le stesse norme già appartengono. Per le medesime ragioni, i figli minori sono considerati autonomi soggetti passivi d'imposta relativamente ai beni ed alle loro attività sottratti, ai sensi del terzo comma dell'articolo 324 del codice, all'usufrutto legale dei genitori.

6. — L'articolo 5 sostituisce l'attuale testo dell'articolo del decreto presidenziale numero 597 concernente gli oneri deducibili dal reddito complessivo di ciascun soggetto passivo del tributo. Sebbene solo alcune delle disposizioni dell'articolo 10 vengano modificate, si è proceduto egualmente alla sostituzione dell'intero testo per esigenze di chiarezza e comodità di lettura. Le modifiche sostanziali, rispetto al testo attuale, sono contenute nelle lettere *c*), *h*) ed *l*) del nuovo testo e riguardano la deducibilità, rispettivamente, degli interessi passivi, degli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile a soggetti diversi dal coniuge, dei premi per le assicurazioni sulla vita e dei contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori per legge.

Le modifiche apportate rispondono a criteri di maggiore razionalità e di maggiore rigore nella definizione di alcune fattispecie di deducibilità, in aderenza anche alla struttura della imposta sul reddito delle persone fisiche che nella sua essenza si configura come tributo sul reddito posseduto e non come prelievo sul reddito risparmiato, pur non disconoscendosi la rilevanza personale, familiare e sociale, ai fini della concreta determinazione della capacità contributiva dei singoli soggetti passivi, di alcune forme, necessitate o facoltative, di erogazione del reddito oggetto d'imposizione.

Per quanto riguarda gli interessi passivi, in considerazione anche delle forme di evasioni cui si è prestata l'attuale generica e troppo ampia disposizione che ne consente la detrazione per qualsiasi ammontare per ogni specie, si è ritenuto necessario limitarne la deducibilità solamente a quelli pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari e in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su beni immobili: per i primi senza alcun limite e per i secondi per un importo annuo non superiore ad un milione e mezzo di lire. Resta salva la specifica disciplina, prevista nell'articolo 58 del decreto presidenziale n. 597 e successive modificazioni, della deducibilità proporzionale degli interessi afferenti la produzione del reddito d'impresa, con la conseguente indeducibilità dal reddito complessivo, stabilita nel quarto comma dello stesso articolo, della parte di tali interessi che, per effetto di detta proporzionalità, non sia stata dedotta nella determinazione del reddito di impresa medesimo.

Analoga rigorosa riduzione si è resa necessaria anche per la deducibilità dei premi per assicurazioni sulla vita, attualmente deducibili senza alcun limite riferito alla durata del contratto o all'importo dei premi pagati, il che, in questi primi due anni di applicazione del nuovo tributo, ha permesso ad alcuni poco scrupolosi contribuenti di risparmiare notevoli somme d'imposta mediante il paga-

mento e la deduzione dal reddito complessivo di cospicui premi dei quali, a periodo d'imposta concluso, sono rientrati in possesso attraverso il meccanismo del riscatto o in base a polizze di assicurazione di breve durata. Per eliminare radicalmente la possibilità di tali gravi evasioni d'imposta, nel nuovo testo dell'articolo 10 (lettera *l*) è stabilito che i premi di assicurazione sulla vita (con esclusione di quelli per assicurazioni contro le malattie e gli infortuni coperti generalmente da forme di previdenza obbligatoria) sono deducibili per un importo annuo non superiore ad un milione di lire, semprechè si riferiscano a polizze di durata non inferiore a cinque anni. È inoltre disposto che alla formazione del predetto massimale di un milione di lire concorrano anche i contributi previdenziali ed assistenziali non obbligatori per legge, mentre per quelli obbligatori ne è consentita la deduzione senza limiti d'importo (lettera *i*).

Tra gli assegni periodici deducibili dal reddito complessivo sono stati inclusi, mediante integrazione del testo della attuale lettera *h*) dell'articolo 10, anche gli assegni alimentari corrisposti dal soggetto passivo d'imposta alle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per la misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e semprechè per le persone medesime non spettino le detrazioni d'imposta previste nel secondo comma dell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597, nel testo sostituito con l'articolo 6 del presente disegno di legge. Secondo l'articolo 443 del codice civile, concernente il modo di somministrazione degli alimenti, chi deve somministrare gli alimenti stessi ha la scelta di adempiere la relativa obbligazione o mediante un assegno alimentare corrisposto in periodi anticipati, o accogliendo e mantenendo nella propria casa colui che vi ha diritto.

La integrazione apportata nella lettera *h*) si riferisce al primo dei due anzidetti modi di soddisfazione dell'obbligo di prestare gli alimenti, mentre l'obbligo degli alimenti soddisfatto nel secondo dei modi medesimi potrà dar diritto alle detrazioni d'imposta previste nel secondo comma del predetto articolo 15. La riconosciuta deducibilità dell'assegno alimentare costituisce una innovazione, peraltro pienamente giustificata, rispetto all'attuale disciplina che, per entrambe le anzidette forme di soddisfazione dell'obbligo, prevede solamente la detrazione d'imposta per persone a carico, secondo quanto disposto nel primo comma, punto 3), e nel terzo comma, lettera *e*) del vigente articolo 15 del decreto presidenziale n. 597.

A seguito della soppressione del sistema del cumulo e della parzialmente nuova impostazione data all'articolo 10, nel primo comma dell'articolo stesso, quale risulta dal nuovo testo proposto, non si rinvengono i riferimenti, già contenuti nel sostituito testo del comma medesimo, alle persone i cui redditi si cumulavano con quelli del soggetto passivo d'imposta nonchè alle persone al cui mantenimento il soggetto stesso sia obbligato per legge, e la portata dei riferimenti medesimi è stata recepita mediante una più appropriata formulazione della lettera *e*) dell'articolo e con l'introduzione in esso di un nuovo comma che ha preso il posto del terzo comma del vecchio testo che non è stato riprodotto per essere divenuto superfluo nella riformulata struttura dell'articolo.

Per quanto concerne le spese mediche e chirurgiche non sono state apportate modifiche all'attuale criterio di parziale deducibilità differenziata in rapporto all'ammontare del reddito dichiarato (lettera *c*). Il Governo non ignora tuttavia la complessa problematica, sociale e fiscale, posta dalla deducibilità di tali spese nè sottovaluta le istanze da più parti avanzate per una più appropriata regolamentazione della fattispecie, anche con riguardo alla rilevanza della materia imponibile nei confronti della categoria professionale interessata. E di ciò il Governo, non ritenendo che al momento esistano le condizioni necessarie per una razionale e definitiva revisione della disciplina concernente la specifica deduzione, si è dato carico chiedendo al Parlamento l'autorizzazione a provvedervi, mediante provvedimento delegato da emanarsi entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge promossa con il presente disegno, in confor-

mità delle direttive indicate nei commi quarto e quinto inseriti nel nuovo testo dell'articolo 10 sin qui illustrato.

7. — Con l'articolo 6 viene sostituito il testo dell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597, concernente le detrazioni soggettive dall'imposta. Tali detrazioni, nella struttura del tributo personale quale è stata delineata nell'articolo 2 della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825, si risolvono in una diminuzione dell'imposta corrispondente al reddito complessivo netto del soggetto passivo e sono accordate, al di fuori della quota esente di lire 36.000 spettante a tutti i contribuenti, in relazione alla composizione ed alla condizione economica del nucleo familiare in cui il soggetto passivo medesimo è inserito e tendono in sostanza ad alleggerire il suo onere fiscale in ragione delle persone (coniuge, figli, parenti ed affini) che, secondo la norma tributaria, sono considerate a suo carico. Nella attuale formulazione dell'articolo 15, che la legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha modificato solo per quanto concerne la misura della detrazione per le persone a carico diverse dal coniuge, le detrazioni medesime, in dipendenza del sistema di tassazione cumulativa dei redditi dei coniugi e di determinazione unitaria nei confronti dei medesimi del debito d'imposta, sono stabilite anch'esse unitariamente, senza specificazione dell'ammontare cui hanno singolarmente diritto i coniugi quando entrambi siano contribuenti, per essere ognuno provvisto di redditi tassabili, e non sussiste tra loro condizione fiscale di a carico.

L'anzidetta determinazione cumulativa delle detrazioni per carichi di famiglia non è più compatibile con l'adottato sistema di tassazione separata dei redditi dei coniugi, cui compete singolarmente l'attribuzione delle detrazioni per le persone a loro carico, e pertanto si è provveduto alla integrale riformulazione del testo dell'articolo 15 in conformità delle accennate nuove esigenze, adottando nuovi criteri per stabilire i casi nei quali una persona, in dipendenza dei suoi legami familiari con il soggetto passivo d'imposta e della sua situazione economica, può essere considerata a carico del soggetto passivo medesimo.

La condizione economica è stata individuata nel fatto che la persona suscettibile di essere considerata a carico sulla base dei predetti legami familiari non abbia posseduto nel periodo d'imposta un reddito complessivo lordo, rilevante ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a lire seicentomila.

La sfera soggettiva delle persone, verificandosi l'anzidetta condizione reddituale, nonchè, per le persone diverse dai figli, quella della convivenza con il contribuente, è sostanzialmente delimitata con riguardo ai familiari in favore dei quali il soggetto passivo d'imposta è tenuto all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, compresi gli affiliati.

Nell'ambito delle predette persone la quantificazione delle detrazioni d'imposta è fatta tuttavia con criteri differenziati, a seconda che a carico siano il coniuge, i figli o altre persone.

Per il coniuge a carico, intendendosi per tale il coniuge non legalmente ed effettivamente separato il cui reddito complessivo lordo non eccede l'anzidetto limite di lire seicentomila, è concessa — come si è già accennato — una detrazione d'imposta di lire 72.000, in misura doppia, cioè, di quella attualmente prevista.

Per i figli a carico sono previste quote di detrazione (lire 7.000, lire 15.000, lire 23.000, eccetera) crescenti in misura più che proporzionale in ragione del loro numero e spettanti autonomamente a ciascuno dei genitori, con il correttivo secondo cui, quando uno di essi sia fiscalmente a carico dell'altro, a questo ultimo vengono attribuite anche le detrazioni di pertinenza del primo mediante raddoppio delle misure indicate nel numero 2) dell'articolo (lire 14.000, lire 30.000, lire 46.000, eccetera). La stessa attribuzione in misura raddoppiata compete per i figli, i figli adottivi e per gli affiliati di uno solo dei coniugi. Nel caso in cui manchi il coniuge del contribuente (genitore celibe o vedovo, genitrice nubile o vedova) la detrazione di lire 72.000 stabilita per il coniuge a carico

si applica per il primo dei figli a carico e la quota detraibile in relazione al numero degli altri figli a carico è raddoppiata.

Per ognuna delle persone a carico diverse dal coniuge e dai figli è stabilita una detrazione costante di lire 12.000, che tra i coniugi compete per intero a quello di essi nei cui confronti esiste il legame familiare che fa insorgere l'obbligo agli alimenti secondo l'ordine indicato nell'articolo 433 del codice civile. Come innanzi accennato, per questi soggetti il riconoscimento della condizione di « a carico » è subordinato alla condizione che essi convivano con il contribuente. In mancanza di tale requisito, il contribuente che corrisponda agli aventi diritto l'assegno alimentare in base a provvedimento dell'autorità giudiziaria potrà portare in deduzione dal suo reddito complessivo l'ammontare di tale assegno, ai sensi della lettera *h*) dell'articolo 10 del decreto presidenziale numero 597, nel testo modificato con l'articolo 5 del presente disegno di legge.

Con disposizione contenuta nel quarto comma, l'attribuzione di tutte le anzidette quote di detrazione per persone a carico è subordinata alla condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino per iscritto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti oltre i quali viene meno la condizione fiscale di a carico.

Tale attestazione dovrà essere allegata dal contribuente alla propria dichiarazione, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, numero 600, modificato dall'articolo 8 del presente disegno di legge, e per la non veridicità delle attestazioni medesime sarà applicata la pena pecuniaria prevista dall'ultimo comma aggiunto nell'articolo 53 dello stesso decreto presidenziale dall'articolo 10 del disegno di legge in esame.

A seguito della nuova disciplina delle detrazioni soggettive formulata nel nuovo testo dell'articolo 15, con l'ultimo comma di tale nuovo testo vengono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettera *b*) e *c*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che hanno apportato modifiche al numero 3) del primo comma ed al secondo comma dell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597, del quale viene ora sostituito l'intero testo.

8. — Con gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 vengono portate modificazioni nei decreti presidenziali 29 settembre 1973, numeri 600 e 601. Tali modificazioni hanno carattere prevalentemente formale o rispondono ad esigenze di coordinamento con le modifiche apportate con i precedenti articoli del disegno di legge al decreto presidenziale n. 597.

Con l'articolo 7 viene riformulato il testo delle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1 del decreto presidenziale n. 600. Nella lettera *c*), in dipendenza delle maggiori quote di detrazione stabilite per i lavoratori dipendenti nella lettera *d*) dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 1975, numero 576, viene portato a lire un milione e trecentottantamila il limite di reddito di lavoro non superando il quale i lavoratori medesimi sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, quando non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Nella lettera *d*), concernente la presentazione da parte dei lavoratori dipendenti, in luogo della normale dichiarazione annuale, del certificato del datore di lavoro (mod. 101), vengono eliminati, in dipendenza dell'adozione del sistema di tassazione separata dei redditi dei coniugi, i riferimenti al reddito di lavoro del coniuge ed al limite oltre il quale operava la tassazione cumulativa. Sempre nella lettera *d*) viene stabilito che nel certificato sostitutivo della dichiarazione, quando il lavoratore dipendente abbia fruito in sede di ritenuta alla fonte di detrazioni d'imposta per persone a carico diverse dai figli minori devono essere apposte le attestazioni delle persone stesse di non possedere redditi per ammontare superiore al limite fissato nell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597, oltre il quale viene meno la condizione di a carico.

Con l'articolo 8 viene riformulato l'ultimo comma del decreto presidenziale n. 600, disponendosi, in aggiunta al testo precedente, che alla dichiarazione annuale devo-

no essere allegate le attestazioni delle persone a carico di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597 e che i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del medesimo decreto, quando non siano allegati in originale, devono esserlo in copia fotostatica, salva in questo caso la potestà dell'ufficio delle imposte di richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica.

L'articolo 9 contiene una nuova formulazione dell'ultimo periodo della lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto presidenziale n. 600. In detta lettera *a*) erano stabiliti i criteri per l'applicazione, da parte dei datori di lavoro, delle ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti ai prestatori d'opera ed in particolare nell'ultimo periodo, ora riformulato, veniva precisato che, nell'applicazione della ritenuta, la detrazione d'imposta per quota esente e quella per coniuge a carico era effettuata a condizione che il lavoratore dichiarasse d'avervi diritto, mentre le detrazioni d'imposta per le altre persone a carico (figli, genitori, suoceri, eccetera) erano effettuate a condizione che per tali persone al lavoratore spettassero le quote di aggiunta di famiglia o assegni equipollenti. Ora, a seguito della tassazione separata dei redditi dei coniugi e del conseguente diritto per ognuno di essi a vedersi attribuite autonomamente le detrazioni d'imposta per i figli e le altre persone a carico a norma del nuovo testo dell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597, l'anzidetto riferimento alle quote di aggiunta di famiglia o assegni equipollenti non è più valido. Infatti alla madre lavoratrice spettano le detrazioni d'imposta per i figli a carico nella misura indicata nel nuovo testo del predetto articolo 15, anche se le quote di aggiunta di famiglia o di assegni equipollenti sono attribuiti solamente al padre pure esso lavoratore dipendente.

In considerazione di tale nuova disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, nell'ultimo periodo della lettera *a*) in argomento, secondo la nuova formulazione, si dispone che le detrazioni per persone a carico sono effettuate dal datore di lavoro, a condizione che il prestatore d'opera dichiari d'avervi diritto e ne indichi la misura, indipendentemente dalla percezione o meno delle quote di aggiunta di famiglia o di assegni equipollenti. In tal modo ciascun lavoratore potrà compiutamente conseguire in sede di ritenuta alla fonte, la esatta attribuzione delle detrazioni d'imposta spettantigli e, ove non possegga altri redditi imponibili, avvalersi dell'esonero dalla presentazione della dichiarazione, presentando in sua vece il certificato rilasciatogli dal datore di lavoro.

L'articolo 10 aggiunge un comma nell'articolo 53 del decreto presidenziale n. 600. Con detto comma viene comminata la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila alle persone (coniuge, figli maggiorenni ed altri familiari) che per far conseguire al soggetto passivo d'imposta le detrazioni per persone a carico attestino falsamente, ai fini della dichiarazione annuale o nel certificato del datore di lavoro di essa sostitutivo, di trovarsi nelle condizioni stabilite per la concessione delle detrazioni medesime.

L'articolo 11 aggiunge un comma nell'articolo 34 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie con riguardo alle nuove imposte sul reddito. Con detto comma viene chiarito, in relazione anche alla nuova disciplina della deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita contenuta nel nuovo testo dell'articolo 10 del decreto presidenziale n. 597, che i capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.

9. — L'articolo 12 reca disposizioni transitorie intese a coordinare alla nuova normativa, che avrà efficacia dal 1° gennaio 1976, gli adempimenti fiscali dei contribuenti relativi a detto anno per il quale, in mancanza del predetto coordinamento, potrebbero presentarsi notevoli difficoltà applicative della norma medesima.

Le disposizioni transitorie riguardano, in particolare, il termine di presentazione del-

le dichiarazioni diverse da quelle concernenti l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il conguaglio delle ritenute alla fonte da effettuarsi a fine anno dai datori di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti lavoratori ed il termine per il rilascio del relativo certificato ai lavoratori medesimi nonchè le modalità di redazione e presentazione di tale certificato da parte dei lavoratori in luogo della dichiarazione annuale.

Nel primo comma è disposto che le persone fisiche, le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) ed i sostituti d'imposta debbono presentare le rispettive dichiarazioni tra il 1° e il 31 maggio 1977, anzichè entro il 31 marzo dello stesso anno secondo quanto disposto nei commi primo e quarto dell'articolo 9 del decreto presidenziale n. 600. Lo spostamento del termine di presentazione della dichiarazione, resosi necessario per consentire ai contribuenti di prendere adeguata conoscenza della nuova normativa e all'Amministrazione finanziaria di predisporre le relative istruzioni e la occorrente modulistica, riguarda in concreto le schede di dichiarazione mod. 740 (persone fisiche), mod. 750 (società di persone) e mod. 770 (sostituti d'imposta). Inalterato è rimasto il termine di presentazione della dichiarazione, sulla scheda mod. 760, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che, a norma dei commi secondo e terzo del citato articolo 9 del decreto n. 600, deve essere effettuata entro un mese dall'approvazione del bilancio o rendiconto o entro il 30 aprile per i soggetti che non siano tenuti ad approvare il bilancio o rendiconto entro un termine stabilito dalla legge o dallo statuto.

Il secondo comma riguarda le operazioni di conguaglio che il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto presidenziale n. 600 devono eseguire a fine 1976 in relazione alle retribuzioni corrisposte e alle ritenute d'acconto operate nello stesso anno. Nella misura delle ritenute d'acconto incidono, come si è visto in sede di commento del precedente articolo 9, anche le detrazioni d'imposta per persone a carico stabilite dall'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597. Nel corso del 1976 i datori di lavoro hanno attribuito ai loro dipendenti le predette detrazioni d'imposta nella misura prevista e con le modalità stabilite dall'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597 e successive modificazioni e dall'articolo 23 lettera *a*) del secondo comma del decreto presidenziale n. 600. Poichè tali misure e modalità vengono ora modificate dal presente disegno di legge con decorrenza 1° gennaio 1976, ne deriverebbe, in mancanza di una specifica norma di coordinamento, che in sede di conguaglio di fine anno i datori di lavoro dovrebbero tener conto delle predette nuove misure e modalità. Tenuto anche conto dei tempi tecnici occorrenti per la discussione ed approvazione delle disposizioni oggetto del presente disegno di legge, per consentire ai datori di lavoro di effettuare il conguaglio sulla base delle disposizioni medesime occorrerebbe spostarne il termine, senza considerare il rilevante aggravio di lavoro e di costi che l'operazione comporterebbe, ben al di là del prossimo 31 dicembre. Per evitare tali gravosi incombenti e lo spostamento del termine di conguaglio, con il comma in esame si dispone che il conguaglio di fine anno venga fatto sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, senza tener conto delle modifiche a queste apportate dal presente provvedimento.

Da ciò potrà derivare che in sede di conguaglio i lavoratori dipendenti fruiscano di detrazioni soggettive d'imposta per ammontari superiori o inferiori a quelli che loro competono in base alla nuova diversa disciplina stabilita, con decorrenza 1° gennaio 1976, dall'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597, nel testo risultante dall'articolo 6 del presente disegno di legge e che vengano, pertanto, a trovarsi in posizione debitoria o creditoria nei confronti del fisco.

Tale situazione non assume particolare rilievo nei confronti di quei lavoratori che, per avere altri redditi personali oltre quelli di lavoro o per aver oneri deducibili la cui incidenza non è interamente coperta dalla detrazione forfettaria di lire 18.000, presenteranno nel mese di maggio del 1977 la nor-

male dichiarazione dei redditi, allegandovi il certificato del datore di lavoro (mod. 101). Costoro infatti, in sede di tale dichiarazione, esporranno con esattezza l'ammontare delle detrazioni d'imposta per persone a carico loro spettanti ai sensi della nuova disciplina e determineranno, attraverso il sistema dell'autoliquidazione dell'imposta e tenendo conto delle ritenute d'acconto subite, l'effettivo ammontare del tributo da versare in Tesoreria tramite banca o della somma di cui devono avere il rimborso, con la conseguenza che l'aver fruito presso il datore di lavoro di detrazioni d'imposta per persone a carico maggiori o minori di quelle effettivamente spettanti in base alla nuova normativa avrà come effetto di evidenziare, in sede di dichiarazione, una maggiore o minore imposta residuale da pagare o una minore o maggiore somma da avere in restituzione.

Diverso si presenta, invece, il caso per quei lavoratori dipendenti che, non possedendo altri redditi oltre quelli di lavoro nè avendo interesse alla detrazione degli oneri deducibili effettivamente sostenuti, possono avvalersi della facoltà di presentare, in luogo della normale dichiarazione, il certificato (mod. 101) loro rilasciato dal datore di lavoro. Verificandosi la anzidetta situazione debitoria o creditoria per causa delle maggiori o minori detrazioni d'imposta fruite, i lavoratori in questione dovrebbero presentare, pur non avendo altri redditi imponibili oltre quelli di lavoro, la dichiarazione dei redditi ai fini del versamento della maggiore imposta residuale ancora dovuta (rappresentata dalla parte di detrazioni soggettive fruite in eccedenza rispetto alla nuova misura spettante) o del rimborso della maggiore imposta pagata per effetto delle minori detrazioni fruite.

Per evitare la presentazione delle predette dichiarazioni, onerosa sia per i lavoratori interessati che per l'Amministrazione finanziaria, nel terzo comma dell'articolo 12 si è stabilito che i lavoratori medesimi, pur in presenza dell'anzidetta situazione debitoria o creditoria conseguente alla differenza tra detrazioni d'imposta fruite e detrazioni di imposta spettanti, possono egualmente assolvere il loro obbligo di dichiarazione presentando il certificato (mod. 101) loro rilasciato dal datore di lavoro, purchè attestino in esso se ed in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi della nuova disciplina contenuta nei commi secondo e terzo dell'articolo 15 del decreto presidenziale n. 597, modificato con l'articolo 6 del presente disegno di legge. Sulla base di tale attestazione e delle detrazioni d'imposta fruite risultanti dal certificato del datore di lavoro, gli uffici delle imposte provvederanno di loro iniziativa al rimborso o alla riscossione mediante ruolo delle relative differenze, a seconda che siano a debito o a credito dell'erario. Mentre il rimborso sarà effettuato con le modalità previste nell'articolo 41 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 602, con pagamento degli interessi semestrali del 6 per cento a partire dal semestre successivo a quello di presentazione del certificato (mod. 101), la iscrizione a ruolo verrà effettuata in ruoli principali ripartiti in due rate da emettersi entro il 31 dicembre 1979.

Per consentire ai lavoratori dipendenti una tempestiva informazione circa le scelte da operare in ordine alla sopra illustrata disciplina rispetto al termine del 31 maggio 1977 stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale o del certificato (mod. 101) di essa sostitutivo, nel secondo comma dell'articolo 12 è disposto che i datori di lavoro devono consegnare il predetto certificato ai lavoratori dipendenti entro il 15 aprile 1977, cioè 15 giorni prima che incominci a decorrere il termine per la presentazione delle dichiarazioni.

10. — Le disposizioni, contenute negli articoli 13, 14 e 15, riguardano la riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi dei coniugi dell'anno 1975 che per essere di ammontare complessivo superiore a lire 7 milioni sono stati o dovrebbero essere assoggettati, secondo le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a tassazione cumulativa. Come già innanzi rilevato, le disposizioni degli arti-

coli 13, 14 e 15 costituiscono un completamento, e una proiezione nell'anno 1975, delle norme della legge 12 novembre 1976, n. 751, con le quali è stata regolata, a seguito della sentenza n. 179 della Corte costituzionale, la determinazione e la riscossione dell'imposta sui redditi dei coniugi per l'anno 1974, soggetti a tassazione cumulativa se di ammontare complessivo superiore a lire 5 milioni. Il sistema di riliquidazione dell'imposta che si propone per l'anno 1975, basato sulla separata commisurazione del tributo al reddito complessivo netto di ciascun coniuge, è nella sostanza identico a quello proposto per l'anno 1974.

L'articolo 13 sancisce, nel primo comma, l'anzidetto principio di separata determinazione e commisurazione dell'imposta per i redditi dei coniugi dell'anno 1975 e, nel secondo comma, convalida le dichiarazioni presentate per tale anno separatamente dai coniugi, in violazione delle disposizioni di legge vigenti.

Negli articoli 14 e 15 sono stabiliti i criteri per la concreta determinazione del reddito complessivo netto di ciascun coniuge e del corrispondente debito tributario, con riguardo anche alle ritenute alla fonte subite ed ai versamenti d'imposta eseguiti con il sistema dell'autotassazione introdotto dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a partire dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 1975. Le disposizioni degli articoli in esame muovono dal presupposto che il reddito complessivo dei coniugi nel 1975 sia stato superiore a lire 7 milioni e che essi abbiano fatto regolare dichiarazione congiunta, eseguendo o meno il versamento dell'imposta in Tesoreria ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576. Tuttavia, stante la loro generale portata, esse, per quanto concerne la determinazione del reddito complessivo netto e della relativa imposta, trovano applicazione anche nei confronti dei coniugi che hanno presentato dichiarazioni separate o che si sono sottratti, entrambi o uno solo, all'obbligo della dichiarazione medesima.

Secondo l'articolo 14, ultimo comma, nella determinazione del reddito complessivo netto e dell'imposta di ciascun coniuge per l'anno 1975 non influiscono le innovazioni apportate in materia di oneri deducibili e di detrazioni d'imposta dal presente disegno di legge mediante le modificazioni degli articoli 10 e 15 del decreto presidenziale n. 597 illustrate nei precedenti numeri 12 e 13.

Pertanto dal reddito complessivo di ciascun coniuge, alla cui formazione concorrono per metà anche i redditi dei figli minori conviventi, vanno dedotti, secondo la vecchia disciplina, gli oneri da esso sostenuti e per metà quelli sostenuti dai figli minori, risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione presentata nel corrente anno, e dall'imposta corrispondente al reddito complessivo è detratta per intero la quota esente di lire 36.000 e per metà le detrazioni per persone a carico, mentre le detrazioni previste per i redditi di lavoro dipendente sono attribuite a ciascun coniuge in relazione alla rispettiva appartenenza del reddito medesimo (primo, secondo e terzo comma). Tuttavia, se le detrazioni per quota esente e per carichi di famiglia non trovano capienza nell'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di uno dei coniugi, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge (quinto comma).

In conseguenza della eliminazione della tassazione cumulativa, vengono a perdere la loro ragione d'essere e non si applicano più (quarto comma) le detrazioni d'imposta previste, nell'articolo 3 e nell'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, a parziale attenuazione dell'effetto di cumulo rispettivamente degli anni 1974 e 1975.

Determinato secondo le disposizioni dell'articolo 12, il reddito complessivo netto di ciascun coniuge e calcolata la relativa singola imposta al netto delle detrazioni soggettive, l'articolo 13, nel primo comma, regola l'imputazione all'imposta stessa delle ritenute d'acconto e dei versamenti dai coniugi eseguiti sulla base della dichiarazione congiunta presentata, per il 1975, nel corrente anno 1976. Per le ritenute d'acconto è ovviamente disposto che a ciascun coniuge vengano accreditate quelle operate sui redditi di sua pertinenza, mentre per le som-

me versate mediante il sistema dell'autotassazione è previsto che vengano imputate in misura proporzionale agli ammontari dell'imposta corrisponente, al lordo delle ritenute d'acconto, al reddito complessivo di ognuno.

Dall'anzidetta riliquidazione dell'imposta risulterà generalmente che le somme pagate da ciascun coniuge mediante ritenuta alla fonte e versamento diretto sono superiori all'imposta dovuta. In tal caso, a norma del secondo comma, l'eccedenza sarà detratta dall'imposta dovuta per l'anno 1977 sulla base della dichiarazione da presentarsi nel 1978 e, per la parte che non trovasse compensazione, rimborsata a cura dell'ufficio, sempre in base alla dichiarazione medesima. Il rinvio della compensazione alla dichiarazione dell'anno 1978 trova giustificazione nella previsione che le riliquidazioni in argomento verranno eseguite nel corso del 1977 e nel fatto che sulla dichiarazione del 1977 verrà eseguita, secondo quanto stabilito nella legge n. 751 del 12 novembre 1976, la compensazione dei crediti insorgenti a favore dei coniugi a seguito della riliquidazione delle tassazioni cumulative relative all'anno 1974, disciplinata in detto disegno di legge.

Per ipotesi che, a seguito della riliquidazione, entrambi o uno solo dei coniugi debbano ancora corrispondere tutta o parte della imposta corrispondente ai loro singoli redditi complessivi netti, il terzo comma dispone che alla relativa riscossione sarà provveduto mediante ruoli, ripartiti in due rate, da emettersi entro il 31 dicembre 1977. Nello stesso terzo comma è disciplinata, tenendo conto della ridefinizione del debito tributario nei confronti di ciascun coniuge, l'applicazione degli interessi e della sopratassa quando dai coniugi non sia stato regolarmente effettuato, in sede di dichiarazione 1976, il versamento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato introdotto dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Come avvertito in precedenza, tutte le anzidette operazioni di determinazione del reddito complessivo netto di ciascun coniuge e di calcolo della imposta ad esso corrispondente vengono eseguite, sulla base della dichiarazione 1976, dagli uffici delle imposte con l'ausilio dei centri elettrocontabili del consorzio esattori e l'ammontare della imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, verrà ad esso comunicato, secondo quanto prescritto nel quarto comma, con apposite cartelle esattoriali elaborate presso i centri medesimi. Nello stesso quarto comma vengono richiamate le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751, concernenti rispettivamente i termini e le modalità di impugnazione, da parte dei coniugi, della riliquidazione di imposta operata dall'ufficio ed i limiti della opposizione di terzi che l'un coniuge potrà proporre quando l'esattore agisca in via esecutiva nei confronti dell'altro.

11. — L'introduzione dei nuovi princìpi e delle nuove norme previsti nel presente disegno di legge nel corpo dei testi legislativi emanati per l'attuazione della riforma tributaria rende necessario procedere ad un'opera di integrazione e di coordinamento di quelle altre disposizioni contenute nei medesimi testi legislativi che si ricollegavano ai princìpi ed alle norme precedenti. Tale opera può essere utilmente compiuta mediante opportune norme integrative e correttive da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

A questo fine è stata inserita nell'articolo 16 una specifica disposizione, la quale prevede inoltre che con i decreti presidenziali da emanarsi in base al sopracitato articolo 17 si provvede anche al coordinamento con le disposizioni di legge entrate in vigore successivamente ai decreti presidenziali relativi alla riforma tributaria. Sarà così possibile formare testi legislativi che tengano conto di tutte le disposizioni intervenute nel frattempo nella medesima materia, il che renderà più agevole e sicura la conoscenza della legislazione vigente, facilitando anche il lavoro degli impiegati dei vari uffici dell'Amministrazione finanziaria quotidianamente chiamati ad applicare le diverse norme riguardanti i settori di rispet-

tiva competenza. Ne risulterà altresì semplificato il lavoro di redazione dei testi unici, la cui predisposizione è prevista dal medesimo articolo 17 della menzionata legge n. 825.

Poichè il termine per l'esercizio della facoltà di emanare le indicate disposizioni correttive e integrative è prossimo a scadere (il 31 dicembre 1976 in base all'articolo 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576) si è provveduto a prorogarlo al 31 dicembre 1978. Ciò consentirà di condurre a termine l'opera di revisione della vasta legislazione attraverso la quale si è attuata la riforma tributaria. Non è nella intenzione del Governo procedere a modifiche ampie e profonde, anche per evitare eccessivi sconvolgimenti nell'assetto normativo dei vari tributi che finirebbero con l'influire negativamente sulla indispensabile conoscenza della legislazione vigente e sulla sua applicazione. L'esperienza finora acquisita ha tuttavia posto in evidenza che occorre migliorare la formulazione di molte norme e rivedere la disciplina di alcuni istituti per renderne inequivocabile la portata o per meglio adeguarli alle finalità che si intendono perseguire.

Correlativamente alla proroga del termine per l'emanazione dei decreti correttivi e integrativi si è prevista la proroga anche per l'emanazione dei testi unici.

In considerazione dell'utile contributo che il Comitato tecnico previsto dal quinto comma dell'articolo 17 della legge n. 825 del 1971 ha fornito all'Amministrazione finanziaria per la soluzione dei molti, complessi e delicati problemi posti dalla attuazione della riforma tributaria e per la predisposizione dei relativi testi legislativi, è parso opportuno rinnovare l'autorizzazione alla sua costituzione, concessa con la predetta norma, provvedendosi nel contempo ai mezzi finanziari necessari al funzionamento di esso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 2.

Nell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse le parole « ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4 ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, è inserito il seguente:

« Art. 4 - *Coniugi e figli minori.* — Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:

a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;

b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare ».

Art. 5.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 10 - *Oneri deducibili.* — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purchè risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) l'imposta locale sui redditi che concorre a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;

b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;

c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonchè quelli pagati ai medesimi soggetti in di-

pendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la detrazione è ammessa per un importo non superiore ad un milione e mezzo di lire, salvo quanto stabilito nel quarto comma dell'articolo 58;

d) le spese mediche e chirurgiche, nonchè quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonchè degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire cinquecentomila;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per le quali non spettino le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15;

i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;

l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente stipulate per durata non inferiore a cinque anni e i contributi pre-

videnziali e assistenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a un milione di lire.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere *d*), *f*) ed *l*) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di figli o affiliati minori di età o di altri parenti e affini di cui all'articolo 433 del codice civile conviventi con il contribuente ».

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Art. 15 - *Detrazioni soggettive dell'imposta.* — Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, per ammontare superiore a lire seicentomila al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

lire 7.000 per un figlio;
lire 15.000 per due figli;
lire 23.000 per tre figli;
lire 32.000 per quattro figli;
lire 50.000 per cinque figli;
lire 70.000 per sei figli;
lire 100.000 per sette figli;
lire 150.000 per otto figli;
lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire seicentomila. Le somme detraibili sono raddoppiate se il coniuge del contribuente non possiede redditi per ammontare superiore a lire seicentomila, nonchè per gli adottati e affiliati dal solo contribuente e non anche dal coniuge. In caso di mancanza del coniuge del contribuente la detrazione di cui al numero 1) si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero degli altri figli è raddoppiata;

3) lire dodicimila per ciascun genitore ultrasessantenne che conviva con il contribuente e non possieda redditi propri per ammontare superiore a lire seicentomila. In caso di mancanza del coniuge del contribuente, la detrazione spetta, alle stesse condizioni, anche per i suoceri.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai

limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste ».

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere *b*) e *c*), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Art. 7.

Nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di lavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano a norma dell'articolo 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori

degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica ».

Art. 9.

Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera *a*) è sostituito dal seguente: « Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

Art. 10.

Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera *d*), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni ».

Art. 11.

Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

« I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

Art. 12.

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1976 tra il 1° e il 31 maggio 1977. Nello stesso periodo deve essere presentata la dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Republica 29 settembre 1973, n. 600.

I datori di lavoro e gli altri soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono effettuare il conguaglio previsto nel terzo comma dello stesso articolo, relativo all'anno 1976, senza tenere conto della nuova disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia stabilita con l'articolo 6 della presente legge. I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del predetto decreto, redatti in conformità ad apposito modello da approvare con decreto del Ministro delle finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile 1977.

Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare, in calce ai certificati presentati o spediti agli uffici delle imposte, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Se l'ammontare delle detrazioni spettanti è superiore a quello delle detrazioni effettuate in sede di ritenuta, l'eccedenza è rimborsata nei modi indicati dall'articolo 41, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con gli interessi di cui all'articolo 44, secondo comma, dello stesso decreto; se è inferiore, l'importo delle maggiori detrazioni fruite è iscritto in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1979.

Art. 13.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica separatamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 14 e 15.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

Art. 14.

I redditi dei figli minori, ancorchè conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, nonchè quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddi-

to complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 15.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi dell'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;

2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta liquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiente.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Gli interessi e la sopratassa di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e la somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo commisurato alla differenza tra l'im-

posta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, è ad esso comunicato mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

Art. 16.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, numero 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, numero 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i princìpi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1978.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 8 e da 10 a 12 hanno effetto dal 1° gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni degli articoli 1, 13, 14 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1977.